



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASSINO
Sezione civile

in persona del giudice unico dott. Virgilio Notari ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta la n. 2515/2017 del R.G.A.C., trattenuta in decisione il 6/12/2023 con assegnazione dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c., vertente

TRA

[REDACTED] (c.f. [REDACTED]), nato a Caianello (CE) il [REDACTED], elettivamente domiciliato a Caianello (CE), in Via Montano n. 99, presso lo studio dell'avv. Daniele De Nuccio, dal quale è rappresentato e difeso giusta procura in calce alla citazione introduttiva

attore

E

COMUNE DI CASSINO (c.f. 81000310607), in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato a Cassino (FR), in [REDACTED], presso lo studio dell'avv. [REDACTED], dalla quale è rappresentato e difeso giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta del 18/10/2017

convenuto

A.I.G. EUROPE LIMITED (c.f. 08037550962), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata a Cassino (FR), Via [REDACTED] presso lo studio dell'avv. [REDACTED], rappresentata e difesa dall'avv. [REDACTED] giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta del 26/1/2018

chiamata in causa

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con citazione notificata il 15/6/2017 il signor [REDACTED] ha agito nei confronti del Comune di Cassino per ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali asseritamente subiti in un sinistro avvenuto a Cassino (FR) il 5/7/2016. A sostegno della domanda l'istante ha premesso che attorno alle 10.45 era intento a passeggiare sul marciapiede di Via Giacomo Leopardi, quando all'altezza del civico n. [REDACTED], in prossimità dell'[REDACTED], perse l'equilibrio e cadde a terra per un'imprevedibile deformazione del manto stradale, caratterizzato dalla fuoriuscita di chiodi non visibili né segnalati. Ha riferito, inoltre, che a causa delle lesioni riportate nell'incidente fu trasportato per le cure del caso al Pronto Soccorso dell'ospedale Santa Scolastica di Cassino, dove gli venne diagnosticata la frattura del polso destro. A detta del signor [REDACTED] l'intervento dei sanitari non si sarebbe rivelato del tutto risolutivo, avendo fatto

seguito all'infortunio novanta giorni di inabilità temporanea assoluta o parziale e una riduzione permanente dell'integrità fisica del 4%; l'evento, in ogni caso, non si sarebbe verificato se il Comune di Cassino avesse adempiuto gli obblighi derivanti dalla custodia dei luoghi di causa. Sul rilievo della responsabilità dell'amministrazione ai sensi dell'art. 2051 c.c. o, in subordine, dell'art. 2043 c.c., l'attore ha chiesto, di conseguenza, il riconoscimento, a titolo di riparazione, della somma complessiva di € [REDACTED] (oltre a interessi e rivalutazione monetaria) o del diverso importo dovuto in base alle risultanze istruttorie e il rimborso degli oneri di giudizio, da distrarre al procuratore antistatario.

Costituito con comparsa del 18/10/2017, il Comune di Cassino ha eccepito l'infondatezza dell'azione risarcitoria in virtù della responsabilità esclusiva del signor [REDACTED] nella verifica del fatto illecito. Secondo il convenuto, in particolare, l'incidente si sarebbe verificato in pieno giorno, in condizioni di perfetta visibilità, e in un luogo senz'altro noto all'attore, residente a Cassino; vi sarebbe stato, per queste ragioni, un comportamento del pedone così negligente e imperito da costituire l'unica causa del danno. Ferme tali censure, il Comune di Cassino ha dato conto dell'esorbitanza delle pretese avanzate nei suoi riguardi, ritenute prive di riscontri probatori ed eccessive. Ha concluso, quindi, per il rigetto della domanda e per la condanna dell'istante al rimborso delle spese di lite. Nell'intento di andare esente da ogni effetto pregiudizievole in caso di soccombenza ha chiesto, contestualmente, l'autorizzazione a chiamare in causa la AIG Europe Limited per esserne manlevata ai sensi della convenzione assicurativa intercorsa tra le parti.

Con decreto del 20/10/2017 il Tribunale ha differito la prima udienza al 21/2/2018 per consentire l'estensione del contraddittorio alla compagnia, poi ritualmente citata. La AIG Europe Limited si è costituita il 26/1/2018 eccependo la nullità della chiamata in causa a seguito della mancata sottoscrizione dell'atto ad opera del legale dell'ente e dell'indeterminatezza assoluta delle relative istanze. Nel merito ha sollevato contestazioni analoghe a quelle del Comune di Cassino a proposito della condotta colposa imputabile al signor [REDACTED] e dell'assenza di prove certe in ordine ai danni che per l'infortunato sarebbero derivati dal sinistro. In forza di quanto precede la società ha chiesto il rigetto di tutte le domande proposte al suo indirizzo e la rifusione delle spese processuali.

Con ordinanza dell'11/2/2019 il Tribunale ha considerato sanati i vizi di nullità eccepiti dalla AIG Europe Limited e provveduto sulle istanze di prova orale avanzate dalle parti. Nelle successive fasi del processo il dr. [REDACTED] è stato nominato consulente tecnico d'ufficio per la valutazione medico-legale delle lesioni occorse al signor [REDACTED]. Acquisita la versione definitiva dell'elaborato peritale, all'udienza del 6/12/2023 la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini stabiliti dall'art. 190 c.p.c..

Ricostruiti in questo modo gli aspetti essenziali della controversia, il Tribunale reputa che le richieste del signor [REDACTED] debbano essere accolte nei limiti di seguito individuati. Occorre premettere, sulle questioni dibattute, che dall'obbligo di gestione delle strade pubbliche, anche comunali, discende per l'amministrazione interessata - al pari di quanto avviene per i soggetti privati chiamati a occuparsi di luoghi o manufatti potenzialmente pericolosi - l'onere non solo di mantenere i beni di cui si discute in buone condizioni di efficienza, ma anche di custodirli in senso tecnico, con conseguente operatività della



presunzione di responsabilità sancita dall'art. 2051 c.c. (Cass. 18/6/2019, n. 16295). Aderendo all'impostazione giurisprudenziale maggioritaria, se ne ricava che anche nei confronti degli enti pubblici è applicabile il criterio di imputazione oggettivo collegato al rapporto di custodia con la cosa produttiva del danno (Cass. 1/2/2018, n. 2477). Appare superato, per converso, l'orientamento tradizionale che individuava un ostacolo all'applicazione, nei riguardi della pubblica amministrazione, della responsabilità per danno cagionato da cose in custodia nell'impossibilità di evitare l'insorgenza di situazioni di pericolo su beni oggetto di fruizione generalizzata da parte degli utenti. Perché possa configurarsi in concreto la responsabilità dell'ente pubblico è sufficiente, dunque, che sussista un nesso causale tra il bene in custodia e il danno arrecato alla vittima, senza che rilevi l'inosservanza o meno, da parte del custode, di eventuali obblighi di diligenza. In questa ottica è influente ogni considerazione a proposito all'imperizia dimostrata dal proprietario nella manutenzione della strada lungo la quale si è verificato l'infortunio. In coerenza con il dato testuale dell'art. 2051 c.c., la responsabilità può venire meno solo se il custode riesca a dimostrare l'esistenza di fatti integranti il caso fortuito. Nell'ambito di tale definizione, com'è noto, accanto a fattori naturali imponderabili e imprevedibili possono essere inclusi, nondimeno, condotte di terzi e finanche dello stesso infortunato che si sia reso protagonista di comportamenti imprudenti, negligenti o imperiti (Cass. 1/2/2018, n. 2480 e Cass. 3/4/2019, n. 9315, in cui si sottolinea come *"la condotta del danneggiato che interagisca con la cosa in custodia si atteggi diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso in applicazione, anche ufficiosa, dell'art. 1227, c.c.; [a tali scopi è richiesta] "una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro"*; più di recente cfr. Cass. 17/11/2021, n. 34886).

Secondo questa impostazione, del tutto condivisibile, l'onere di fornire la prova delle circostanze che escludono la responsabilità (ovvero, come detto, l'integrazione del fortuito) è a carico del proprietario o del gestore della cosa, dovendo la vittima dell'illecito dimostrare solo il presupposto della custodia e il collegamento causale tra la situazione del bene e il verificarsi del danno. Detto altrimenti, all'attore compete di provare l'esistenza di un rapporto di custodia rispetto alla cosa produttiva del danno e il nesso eziologico sussistente tra quest'ultima e l'evento lesivo (oltre ai relativi pregiudizi). Per liberarsi dai relativi oneri risarcitori il convenuto deve dimostrare il fortuito, inteso come fattore estraneo alla sua sfera soggettiva idoneo a interrompere tale collegamento.

In applicazione di siffatti principi si deve ritenere che il signor abbia provato l'imputabilità dell'illecito al Comune di Cassino, pacificamente tenuto alla custodia del marciapiede di Via Leopardi in qualità di proprietario della strada e delle sue pertinenze.



Ascoltati come testimoni, i signori [] e [], dipendenti dell' [] esistente nei pressi del luogo di causa, hanno dichiarato di aver sentito un uomo cadere sul marciapiede vicini alla sede e di essere usciti a soccorrerlo. A loro dire il signor [] presentava escoriazioni evidenti all'altezza del ginocchio. La signora [] ha confermato che l'infortunato era inciampato proprio in corrispondenza del punto dove si vedevano alcuni chiodi sporgere dal marciapiede. Durante l'esame testimoniale i signori [] e [] (ex [] del Comune il primo, [] dell'amministrazione l'altro) hanno riferito di aver effettuato un sopralluogo su Via Leopardi, ma di non aver ritenuto opportuno un intervento manutentivo poiché il marciapiede non presentava avvallamenti preoccupanti. Il signor [] ha riconosciuto, nondimeno, nei chiodi raffigurati nelle foto prodotte dall'attore quelli di solito usati dai commercianti per fissare i tappeti nei periodi festivi. Appare plausibile, pertanto, che in quel frangente il signor [] sia incappato in quel genere di insidia in un punto del marciapiede di Via Leopardi comunque già accidentato. Se ne trae conferma proprio analizzando il compendio fotografico del quale si è detto. Vi si rinvengono immagini da cui emerge senza possibilità di fraintendimenti che in quel tratto il marciapiede era connotato da fenditure più o meno profonde, in alcuni casi oggetto di interventi di copertura con materiale destinato ad accentuarne l'irregolarità.

Diversamente da quanto opinato dal Comune di Cassino e dalla AIG Europe Limited nelle proprie difese, nessun elemento lascia intendere che nell'occasione il signor [] sia stato disattento o abbia dato luogo a comportamenti imperiti o imprudenti. Deve escludersi, allo stesso modo, che l'attore fosse (o dovesse essere) consapevole dell'esistenza dei chiodi sporgenti dal marciapiede di Via Leopardi. Anche a voler presumere un'adeguata la conoscenza della zona in capo all'attore, non è immaginabile che questi fosse in grado di ricordare la posizione delle varie insidie cittadine, tanto più ove si consideri che nella vicenda in esame non si era in presenza di semplici buche. I soggetti tenuti alla custodia delle strade non possono pretendere, d'altra parte, che i consociati mantengano un livello di attenzione e di prudenza superiore a quello normalmente esigibile, elevando a fatto notorio - il pessimo stato di manutenzione delle vie e delle relative pertinenze - una conseguenza dell'incapacità di badare alla loro cura. Il contegno del signor [], in definitiva, non appare connotato da alcun anomalo affidamento atto a interrompere il collegamento tra la cosa in custodia e le lesioni patite.

A fronte di un simile quadro, il Tribunale è dell'avviso che nella vicenda in esame non siano integrati il caso fortuito di cui fa menzione l'art. 2051 c.c. o altri fattori in grado di ridimensionare l'entità del danno risarcibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 1227 c.c..

L'elaborato a firma del dr. [] che l'attore a causa del sinistro ha riportato una frattura dell'epifisi distale del radio destro. Per il consulente si tratta di patologie compatibili con l'incidente avvenuto il 5/7/2016. Visti gli esiti dell'istruttoria, non vi è motivo di supporre che simili patologie siano dipese da un evento diverso dall'incidente.

Le conclusioni a cui è pervenuto il dr. [] sono adeguatamente motivate e del tutto condivisibili pure rispetto alla valutazione medico-legale delle ripercussioni dell'incidente. Sulla scorta delle indicazioni del C.t.u. al signor [] può essere riconosciuto un



danno da inabilità temporanea assoluta di trenta giorni e un danno da inabilità temporanea parziale al 50% di altri trenta giorni. La caduta ha arrecato all'infortunato, in aggiunta, lesioni permanenti dell'integrità psico-fisica stimabili in misura del 3%.

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno ricondotto le diverse voci di pregiudizio individuate nell'elaborazione giurisprudenziale pregressa a una definizione di danno non patrimoniale unitaria (Cass. S.U. 11/11/2008, nn. 26972, 26973, 26974 e 26975). Quantunque in linea teorica, quindi, sia ipotizzabile l'esistenza della categoria del danno morale in termini di sofferenza soggettiva conseguente a un fatto costituente reato, se n'è tuttavia negata l'autonoma risarcibilità in aggiunta al danno biologico. Qualsiasi lesione della salute implica una sofferenza fisica o psichica, sicché il danno morale deve ritenersi ricompreso nell'ambito del danno biologico. Per evitare la duplicazione risarcitoria stigmatizzata dalle Sezioni Unite, pertanto, il giudice è tenuto procedere alla liquidazione del solo danno alla salute, ferma restando l'esigenza di adeguare l'entità della riparazione all'intensità della sofferenza morale subita dalla vittima dell'illecito e alle conseguenze sul piano della vita di relazione che ne sono scaturite. In questo senso se la categoria del danno morale degrada a componente del danno biologico della quale è necessario tenere conto in sede di liquidazione, quella del danno esistenziale può dirsi ormai espunta dall'ordinamento. Nulla esclude, peraltro, che le ripercussioni subite dal danneggiato siano valorizzate nella doverosa opera di personalizzazione del risarcimento richiesta dalla giurisprudenza nei citati precedenti.

Ferme le riflessioni che precedono, per le operazioni concrete di liquidazione il Tribunale ritiene che le tabelle elaborate nel foro di Milano in materia di danno non patrimoniale costituiscano un affidabile parametro di commisurazione del pregiudizio risarcibile. In questa ottica occorre prendere le mosse dai valori minimi contemplati dal sistema tabellare per il 2021. Con riferimento a lesioni assimilabili a quelle subite dal signor [REDACTED] gli indicatori milanesi quantificano in € 1.348,61 il punto base di invalidità. La somma relativa a ogni giorno di inabilità temporanea assoluta viene liquidata nella misura forfetaria minima di € 99,00. In virtù dei postumi accertati dal dr. [REDACTED], del valore del richiamato punto di invalidità e dell'età dell'infortunato (prossimo a compiere sessantotto anni all'epoca della caduta) il danno permanente alla salute patito dall'attore può liquidarsi, ai valori minimi, in € 2.970,00. A titolo di inabilità temporanea vanno accordati, invece, € 4.455,00 [(€ 99,00 x 30 gg. x 100%) + (€ 99,00 x 30 gg. x 50%)].

Non vi è prova che le lesioni patite dal signor [REDACTED] abbiano cagionato sofferenze o ripercussioni di carattere psicologico o nella vita di relazione in grado di giustificare il riconoscimento di somme aggiuntive rispetto a quelle corrispondenti ai valori minimi delle tabelle milanesi. Per questa ragione i danni non patrimoniali scaturenti dall'infortunio del 5/7/2016 corrispondono a € 7.425,00 (€ 2.970,00 + € 4.455,00).

Oltre alla rivalutazione del credito risarcitorio, già commisurato all'attualità, competono al Vitolo gli interessi per il ritardato pagamento dalla consumazione del fatto illecito. Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione nella sentenza n. 1712/1995 in proposito hanno affermato la risarcibilità del lucro cessante derivato dalla perdita dei frutti che il danneggiato avrebbe potuto trarre dalla somma dovuta se questa fosse stata



tempestivamente corrisposta. Tale specifica voce di danno si presta a essere liquidata con l'attribuzione degli interessi. In assenza di elementi che consentano di ritenere un investimento più remunerativo, la loro misura va determinata applicando un tasso coincidente con quello legale. Le Sezioni Unite escludono che si possa assumere a base di calcolo la somma liquidata come capitale nella misura rivalutata definitivamente al tempo della decisione. Il tasso degli interessi deve essere calcolato, piuttosto, sulla base del valore medio tra il capitale nell'ammontare attuale e la somma dovuta alla data dell'illecito, provvedendo di volta in volta ad adeguare il valore del capitale secondo i coefficienti Istat relativi a ciascuno dei periodi di riferimento. In applicazione di tale metodo si ottiene a titolo di lucro cessante la cifra di € 553,27. Il danno non patrimoniale subito dall'attore ammonta allo stato a € 7.978,27 (€ 7.425,00 + € 553,27).

L'attore ha diritto a ricevere anche il rimborso delle spese mediche che si resero necessarie a causa dell'incidente del 5/7/2016, giudicate congrue dal dr. [REDACTED] in misura di € 38,20 (€ 48,99 tenuto conto di interessi legali e rivalutazione monetaria).

L'entità dei pregiudizi patrimoniali e non patrimoniali occorsi al signor [REDACTED] equivale, perciò, all'importo onnicomprensivo di € 8.027,26 (€ 7.978,27 + € 48,99).

Sulla cifra maturano ulteriori interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al saldo.

Nella comparsa del 26/1/2018 la AIG Europe Limited non ha contestato l'estensione al sinistro del signor [REDACTED] della garanzia assicurativa invocata dal Comune di Cassino. La società per questa ragione è obbligata a tenere indenne l'amministrazione in relazione all'intero ammontare delle somme dovute all'istante a titolo di risarcimento del danno.

Secondo soccombenza, il Comune di Cassino e la AIG Europe Limited sono tenuti in solido al pagamento in favore dell'attore degli oneri processuali, stimabili sulla base dei parametri del D.M. 55/2014 in € 5.264,00 (€ 264,00 per esborsi, € 1.000,00 per la fase di studio, € 800,00 per la fase introduttiva, € 1.500,00 per la fase di trattazione, € 1.700,00 per la fase di decisione), oltre a spese generali, accessori fiscali e contributi previdenziali dovuti per legge, da distrarre al difensore dichiaratosi antistatario. Visto l'esito del giudizio, restano a carico solidale dei soccombenti i compensi dovuti al C.t.u., già quantificati in corso di causa. Anche rispetto agli esborsi in questione la AIG Europe Limited è chiamata a manlevare il Comune di Cassino in relazione ai pagamenti dovuti.

P.Q.M.

Il Tribunale di Cassino, definitivamente pronunciando nella causa n. 2515/2017 del R.G.A.C., disattesa ogni diversa richiesta, eccezione o deduzione, così provvede:

- in parziale accoglimento della domanda di parte attrice, condanna il Comune di Cassino al pagamento in favore di [REDACTED] dell'importo di € 8.027,26 (oltre a interessi nella misura indicata in motivazione) a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali derivanti dall'incidente avvenuto il 5/7/2016 a Cassino (FR);
- condanna il Comune di Cassino, al pagamento in favore di [REDACTED] degli oneri relativi al giudizio, stimabili in € 5.314,00, oltre a spese generali, accessori fiscali e contributi previdenziali in misura di legge;



- pone definitivamente a carico solidale del Comune di Cassino e di A.I.G. Europe Limited le spese di consulenza tecnica, già liquidate in corso di causa;
- condanna A.I.G. Europe Limited a tenere indenne il Comune di Cassino in relazione agli obblighi di risarcimento oggetto delle statuizioni che precedono;

Cassino, 28/2/2024

il giudice
Virgilio Notari

